



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **24**

in data **13/02/2025**

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventicinque** addì **13 - tredici** - del mese **febbraio** alle ore **09:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

## **AUTORIZZAZIONE A RIASSUMERE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA UN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	SI
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	SI
MIETTO Marco	Assessore	SI
NEULICHEDL Roberto	Assessore	SI
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Segretario Generale: **MARENCO Dr. Donato Salvatore**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione n. 26 I.D. del 27/1/2010 autorizzava a proporre ricorso al Giudice Amministrativo competente per ottenere l'annullamento dei provvedimenti ministeriali che avevano determinato al ribasso i trasferimenti statali a titolo di rimborso per la perdita del gettito ICI relativamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale "D";
- che il conseguente giudizio, iscritto al n. 1718/10 R.G. del T.A.R. di Roma, si concludeva con sentenza n. 2948/2012, depositata in data 28/3/2012, che dichiarava il ricorso *"inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando essa al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta"*;
- che con deliberazione n. 212 I.D. del 30/10/2012 autorizzava a riassumere la causa davanti al Giudice Ordinario competente; che la causa, riassunta avanti il Tribunale di Roma, si concludeva con sentenza n. 9828/2017, pubblicata in data 17/5/2017, che dichiarava *"l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma (...) per essere competente il Tribunale di Bologna"*;
- che il giudizio veniva pertanto riassunto avanti il Tribunale di Bologna il quale, con sentenza n. 1125/2019 pubblicata in data 16/5/2019, condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno a corrispondere al Comune la somma di € 4.182.152,86 – pari a quanto indebitamente non corrisposto – ed a rifondere le spese processuali;
- che con atto di citazione in appello notificato in data 21/11/2019 il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno impugnavano la suddetta sentenza davanti alla Corte d'Appello di Bologna;
- che con deliberazione n. 41 I.D. del 25/2/2020 autorizzava a resistere nel giudizio di appello;
- che la causa, iscritta al n. 2623/19 R.G. della Corte d'Appello di Bologna, si concludeva con sentenza n. 368/2023, pubblicata in data 20/2/2023, che rigettava l'appello e condannava i ministeri appellanti a rifondere al Comune le spese del grado;
- che con ricorso alla Corte di Cassazione, notificato in data 27/4/2023 ed acquisito al n. 112074 di P.G., il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle

Finanze impugnavano la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Bologna;

- che con deliberazione n. 103 I.D. del 16/5/2023 autorizzava a resistere nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione;
- che il ricorso, iscritto al n. 9047/23 R.G. della Corte di Cassazione, si concludeva con ordinanza n. 30546/2024, pubblicata in data 27/11/2024, che, previo richiamo ad un principio di diritto già enunciato con la sentenza n. 18701/2023 della stessa Corte, riferita ad analogo contenzioso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, la quale *“eseguirà gli ulteriori accertamenti eventualmente necessari e si atterrà al principio di diritto sopra riportato”* (ALL.1);

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 392 c.p.c. “La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione”;
- che il Comune ha interesse a riassumere il giudizio in quanto la somma dovuta a titolo di rimborso per la perdita del gettito ICI relativamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale “D” – attualmente in corso di ricalcolo da parte del Servizio Entrate tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione – può essere di importo significativo, seppure inferiore alla pretesa iniziale;

Richiamate le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale in merito all'assegnazione degli incarichi ai legali dell'Ente;

Ritenuto di riassumere il giudizio in Corte d'Appello a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, affidando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune agli avvocati Berenice Stridi ed Eliana Benvegna dell'Avvocatura Comunale, con mandato anche disgiunto e con ogni più ampia facoltà di legge;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. a), dello Statuto Comunale e dato atto che la controversia ha un valore superiore a € 50.000,00;

Con voti unanimi palesemente espressi;

**DELIBERA**

- di autorizzare il Sindaco a dare seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30546/2024 riassumendo davanti alla Corte d'Appello di Bologna il giudizio nei confronti del Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze descritto in premessa;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune gli avvocati Berenice Stridi ed Eliana Benvegna dell'Avvocatura Comunale, con mandato anche disgiunto e con ogni più ampia facoltà di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**MASSARI Marco**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**MARENCO Dr. Donato Salvatore**